



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 14 luglio 2020, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge di iniziativa popolare "**Delle sepolture speciali di religiosi e religiose** (Modifica al Titolo III – Capo I delle disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria del 15 marzo 1910)" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

DELLE SEPOLTURE SPECIALI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE ("MODIFICA AL TITOLO III –
CAPO I DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
DEL 15 MARZO 1910")

Art.1

*(Della inumazione **sepoltura** dei religiosi e delle religiose)*

1. A parziale deroga delle disposizioni di cui al ~~Regolamento~~ **alla Legge** 15 marzo 1910 "Regolamento di Polizia Mortuaria" ed in particolare di quelle di cui al Titolo III – Capo I, i religiosi e le religiose che hanno prestato per almeno ~~10~~ **dieci** anni attività ~~al servizio della comunità~~ **nel territorio** della Repubblica di San Marino possono essere sepolti in cappelle laterali o in cripte presenti nelle chiese, ~~qualora le autorità preposte alla pubblica igiene concedano il loro parere favorevole e non sussistano impedimenti di ordine urbanistico o di altra natura.~~ **e luoghi di culto della Repubblica, ovvero in terreni attigui a chiese e luoghi di culto, ove gli stessi hanno prestato la loro attività.**
2. **Alle superiori sepolture si applicano tutte le prescrizioni riguardanti i manufatti destinati a raccogliere le salme nonché le prescrizioni dettate per le aree e fosse destinate all'inumazione previsti dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35 e successive modifiche.**

Art.2

*(Delle **Condizioni e procedure** di ~~per l'~~ applicazione dell'art. 1)*

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 1 si applicano, ~~nel caso in cui la richiesta della sepoltura nei luoghi previsti dall'articolo che precede venga effettuata da almeno 300 cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica~~ **in mancanza di diverse disposizioni testamentarie o qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, previa autorizzazione del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza degli stessi, mancando la quale l'Ufficiale di Stato Civile –**



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Dirigente la Polizia Mortuaria procede a dare sepoltura secondo le ordinarie disposizioni di Polizia Mortuaria.

2. Per avviare l'iter procedurale, il legale rappresentante dell'Ente religioso deve presentare apposita richiesta presso l'Ufficio di Stato Civile a cui deve essere allegata la sottoscrizione da parte di almeno cento cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica.

3. Qualora il luogo individuato per la sepoltura sia di proprietà dell'Eccellentissima Camera, il Congresso di Stato dovrà emanare apposita delibera autorizzativa.

4. Il Dirigente la Polizia Mortuaria – Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di sepoltura a seguito di richiesta e ottenimento dei nulla osta emessi dal Dipartimento di Prevenzione ISS per le prescrizioni igienico-sanitarie e dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per quanto attiene alle caratteristiche di idoneità del terreno e dell'area e l'assenza di vincoli urbanistici, architettonici o paesaggistici.

Art.3

(Tutela del diritto alla libertà di culto)

1. In conformità con quanto previsto dalla Legge 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", la presente legge si applica anche alla sepoltura per ministri di culto diverso da quello cattolico.

Art.3 4

(Entrata in vigore e ambito di applicazione)

1. La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione e si applica anche ai religiosi e alle religiose già deceduti a condizione che non vi siano prescrizioni igienico-sanitarie che ne impediscono l'esumazione/estumulazione anche straordinaria e il successivo trasferimento/traslazione nel luogo prescelto per la sepoltura speciale di cui alla presente legge.

2. Con successivo decreto delegato sono disciplinati gli aspetti applicativi della presente legge, le eventuali prescrizioni di polizia mortuaria e l'adeguamento della normativa urbanistica.